



## **CITTÀ DI ISERNIA**

Medaglia d'oro

### ***ORDINANZA N° Gen. 63 del 21/04/2020***

***Oggetto: COVID-19 (CORONA VIRUS), MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO. CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NELLE GIORNATE DEL 25 APRILE E DEL 1° MAGGIO 2020.-***

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO che l'Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO che, alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica in tutto il Paese, con DPCM del 1° aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile p.v. l'efficacia delle disposizioni contenute nei citati precedenti decreti presidenziali;

VISTO ora il DPCM del 10 aprile 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale, il tutto con decorrenza dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;

TENUTO CONTO che i suddetti DPCM hanno vietato e vietano ogni forma di assembramento sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti ed impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché obbligano la popolazione a rimanere all'interno delle proprie case, uscendo muniti di autocertificazione, esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti;

RITENUTO che l'eventuale apertura di tutti gli esercizi commerciali, la cui attività è al momento consentita, nelle prossime giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio potrebbe costituire forte stimolo all'uscita da casa dei cittadini con inevitabile assembramento nei pressi degli suddetti esercizi ed all'interno degli stessi, e con conseguente innalzamento del rischio di diffusione del contagio;

RACCOLTE in tal senso anche le pressanti istanze dei lavoratori del settore, che con grande senso di responsabilità stanno garantendo la regolare aperture degli esercizi commerciali fin dall'inizio della pandemia, esponendosi a condizioni di lavoro ben più logoranti del solito ed a rischi personali;

RITENUTO che l'apertura di tutti gli esercizi in questione nelle prossime giornate festive potrebbe costituire grave pregiudizio per la salute degli operatori e di tutti gli acquirenti e andrebbe in contrasto con tutte le misure precauzionali fin qui poste in essere sia a livello nazionale che a livello locale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

Su tutto il territorio di questo Comune, nelle giornate del 25 aprile 2020 e del 1° maggio 2020, è disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità, sia per ciò che riguarda gli esercizi di vicinato che per ciò che riguarda la media e grande distribuzione.

E' consentita esclusivamente l'apertura di edicole, farmacie e parafarmacie.

La Polizia municipale è incaricata dell'attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 25/3/20, n. 19;

### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Isernia;
- l'invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
- l'invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**il Sindaco**  
**d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT**  
**SPA**